

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-472	del 26/06/2012
Oggetto	Direzione Tecnica. Presa d'atto della concessione in comodato d'uso gratuito dalla ditta BRYO S.P.A. di Imola (BO) di un'apparecchiatura elettronica sperimentale per il monitoraggio in continuo ed in automatico dell'impatto olfattivo nell'ambiente delle emissioni odorigene (naso elettronico).	
Proposta	n. PDTD-2012-459 del 21/06/2012	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Area Vigilanza E Controllo	
Dirigente proponente	Marroni Valerio	
Responsabile del procedimento	Marroni Valerio	

Questo giorno 26 (ventisei) giugno 2012 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Direzione Tecnica. Presa d'atto della concessione in comodato d'uso gratuito dalla ditta BRYO S.P.A. di Imola (BO) di un'apparecchiatura elettronica sperimentale per il monitoraggio in continuo ed in automatico dell'impatto olfattivo nell'ambiente delle emissioni odorigene (naso elettronico).

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";

RICHIAMATO INOLTRE:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che ARPA svolge funzioni di vigilanza relative anche a segnalazioni di inconvenienti causati da emissioni odorigene;
- che la ditta BRYO SpA di Imola (BO) è in possesso di un'apparecchiatura elettronica sperimentale per il monitoraggio in continuo ed in automatico dell'impatto olfattivo nell'ambiente delle emissioni odorigene, con capacità di riconoscimento qualitativo di sorgenti odorose rispetto al dato di fondo e di determinazione quantitativa, calcolata per unità odometriche, della concentrazione di odore dell'aria analizzata, oltre che di classificazione degli eventi odorigeni;

CONSIDERATO:

- che ARPA è interessata al citato sistema elettronico olfattivo (naso elettronico) in quanto metodo per la misurazione delle concentrazioni di odori alternativo e complementare rispetto a quello internazionalmente accolto della cd. "olfattometria dinamica" disciplinato dalla norma tecnica UNI EN 13725:2004;
- che, in virtù del suddetto interesse, ARPA si è resa disponibile, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e di ricerca scientifica, a studiare sistemi di calibrazione del sistema elettronico olfattivo e a realizzare la connessa banca dati al fine di renderla raffrontabile e compatibile con la tecnica UNI EN 13725:2004;

RITENUTO, pertanto:

- nell'ambito di questa specifica ed articolata collaborazione diretta al rilevamento ed al monitoraggio dell'intensità odorigena, di dare corso ad un accordo istituzionale rappresentato, sotto il profilo formale degli accordi tra le parti e dei consequenziali atti sottoscritti, dalla stipula di un contratto di Comodato d'uso avente per oggetto la concessione d'uso gratuito di un'apparecchiatura elettronica sperimentale per il monitoraggio in continuo ed in automatico dell'impatto olfattivo nell'ambiente delle emissioni odorigene (naso elettronico);

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda la dettagliata descrizione del contenuto del contratto di Comodato, si fa esplicito riferimento alla bozza di contratto allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che, per tutto quanto non esplicitamente previsto nell'allegato Contratto di Comodato, si fa espresso rinvio alle specifiche norme in materia di cui agli articoli del Codice Civile da 1803 a 1812 ;
- che, in capo ad ARPA, sono gravanti le spese di cui all'art. 7 del contratto di Comodato;
- che il contratto di Comodato in esame avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del verbale di consegna del "naso elettronico";
- del parere positivo della Sezione di Bologna riguardo i costi da sostenere nell'anno 2012;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Valerio Marroni, Responsabile dell'Area Vigilanza e Controllo della Direzione Tecnica, il quale ha espresso, ai sensi del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 95 del 16.12.2009, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO INOLTRE:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Dott. Valerio Marroni;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di contratto di Comodato d'uso, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale la ditta BRYO SPA di Imola (BO) concede in uso gratuito ad ARPA un'apparecchiatura elettronica sperimentale per il monitoraggio in continuo ed in automatico dell'impatto olfattivo nell'ambiente delle emissioni odorigene, con capacità di riconoscimento qualitativo di sorgenti odorose rispetto al dato di fondo e di determinazione quantitativa, calcolata per unità odometriche, della concentrazione di odore dell'aria analizzata, oltre che di classificazione degli eventi odorigeni (naso elettronico);
2. di precisare che il contratto di Comodato avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data del verbale di consegna del “naso elettronico”;
3. di dare atto che, dall'esecuzione del presente contratto di comodato d'uso, discendono i costi in capo ad Arpa previsti all'art. 7 (spese legate all'uso e al trasporto del materiale di consumo -stimato indicativamente in euro 500 annui - e del personale necessario sui siti per il campionamento ed il monitoraggio degli odori e quelle comunque afferenti direttamente ed indirettamente all'utilizzo del “naso elettronico”); tali costi per il corrente anno sono a carico della Sezione Provinciale ARPA di Bologna a cui è stata attribuita l'attrezzatura di cui al presente atto, e per gli anni seguenti saranno quantificati in sede di predisposizione del Budget della Direzione Tecnica.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Ing. Vito Belladonna)

CONTRATTO DI COMODATO **(Sistema elettronico olfattivo)**

Oggi, _____ giugno 2012 in Imola (BO) con la presente scrittura privata sottoscritta tra:

- la Società **BRYO S.P.A.**, con sede in 40026 Imola, Via Mentana civico n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 03030031201, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Stefano Manara, munito dei poteri di firma e domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito "BRYO" o "Comodante");

e

- la **AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA**, con sede legale in Bologna, via Po n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. _____ (di seguito "A.R.P.A." o "Comodatario");

e con l'intervento di

- la Società **AGRIBRYO SRL CONSORTILE AGRICOLA** con sede in C.so Matteotti 39, 40028 Lugo (RA), C.F. e P.I. 03030031201, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mirko Capra, munito dei poteri di firma e domiciliato per la carica presso la sede della società, (di seguito, "AGRIBRYO")

PREMESSO

A) che la *BRYO*, società che costruisce e gestisce direttamente ed indirettamente impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è addivenuta, ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*AGRIBRYO SRL Consortile Agricola*", che ha quale scopo precipuo - cristallizzato nel proprio Statuto - quello di organizzare e sviluppare fasi della attività di impresa dei suoi soci;

B) che *AGRIBRYO*, in conformità all'art. 4 lett. b) dello Statuto, intende svolgere attività di produzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo di biomasse in un impianto da realizzarsi in _____, adottando tutte le misure utili e necessarie per il costante monitoraggio delle matrici ambientali tra cui l'emissione in aria di esalazioni odorose;

C) che *BRYO* è in possesso di un'apparecchiatura elettronica sperimentale per il monitoraggio in continuo ed in automatico dell'impatto olfattivo nell'ambiente delle emissioni odorigene, con capacità di riconoscimento qualitativo di sorgenti odorose rispetto al dato di fondo e di determinazione quantitativa, calcolata per unità odometriche, della concentrazione di odore dell'aria analizzata, oltre che di classificazione degli eventi odorigeni e delle professionalità atte a realizzare il sistema di monitoraggio ambientale richiesto da *AGRIBRYO*, rispetto al quale dichiara l'interesse ad assumerne la predisposizione e la gestione, il tutto con il fine ultimo d'identificare le impronte olfattive necessarie per eseguire il monitoraggio ambientale in continuo e che sappia nello stesso tempo, da una parte, allinearsi e rispettare le metodiche indicate dalla

3.1 La BRYO concede in comodato gratuito il *naso elettronico* all'A.R.P.A., che accetta, il bene ai sensi degli artt. 1803 e susseguenti del Codice Civile al fine di perseguire gli specifici interessi individuati in premessa.

Articolo 4 - (Obblighi del Comodatario)

4.1 L'A.R.P.A. provvederà a conservare e custodire il *naso elettronico* con la diligenza del buon padre di famiglia, rendendosi disponibile a svolgere gratuitamente sotto la propria responsabilità, e, di propria iniziativa le seguenti attività:

a) l'iniziale e preliminare fase di *addestramento* del naso elettronico della durata indicativa di un anno, volta alla formazione di un database delle impronte olfattive proprie delle centrali a biomasse operanti nella Regione mediante il campionamento di aria e monitoraggio olfattometrici presso le varie sorgenti

b) l'*addestramento* specifico del *naso elettronico*, con postazione fissa presso la centrale a biomasse di futura realizzazione sita in Ravenna località S.Alberto ovvero in altra indicata da AGRIBRYO qualora si renda indispensabile ricollocarlo altrove, della presumibile durata di un ulteriore anno ed indirizzato all'individuazione delle *classi olfattive* proprie del sito oggetto di monitoraggio olfattometrico.

4.2) Il *Comodatario* dichiara il proprio interesse, una volta realizzato ed avviato l'impianto gestito da AGRIBRYO, ad eseguire campionature e monitoraggi di odori ad intervalli semestrali ovvero nell'ambito di apposite campagne di rilevamento comunicate agli interessati e da svolgersi all'interno dei siti indicati.

4.3) Qualora l'Arpa provveda ad eseguire quanto previsto al punto 4.1 i risultati, i rilievi effettuati, i dati tecnici e la loro comparazione verranno messi a disposizione del *Comodante* mediante la consegna di reports aggiornati ed inoltrati periodicamente.

Articolo 5 – (Obblighi di AGRIBRYO)

5.1 - AGRIBRYO, al fine di consentire le operazioni di campionatura e monitoraggio, autorizza i tecnici dell'A.R.P.A. ad accedere liberamente negli impianti di produzione energetica gestiti, mettendo a disposizione i dati e le informazioni e le attrezzature da questi richieste.

Articolo 6 - (Stima e Responsabilità)

6.1 Il valore economico del sistema elettronico olfattivo consegnato al *Comodatario* viene stimato in euro 40.000,00.

6.2 L'A.R.P.A. assume direttamente qualsivoglia responsabilità in ordine al danneggiamento ed al perimento dell'attrezzatura consegnata da BRYO, alla quale dovrà risarcire il valore della stessa anche nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.

6.3 Il *Comodatario*, inoltre, assumerà ogni responsabilità per danni a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare a qualsiasi titolo in ordine alle attività indicate all'art. 3 o per effetto di altra attività esorbitante l'uso convenuto, in relazione alle quali risponderà direttamente, e senza possibilità di rivalsa nei confronti del *Comodante*, di eventuali risarcimenti.

Articolo 7 - (Spese di manutenzione)

7.1) Le spese legate all'uso, al trasporto del materiale di consumo (stimato indicativamente in euro 500 annui) e del personale necessario sui siti per il campionamento ed il monitoraggio degli odori e quelle comunque afferenti direttamente ed indirettamente l'utilizzo del *naso olfattivo*, si intendono tutte gravanti sul *Comodatario*, che senza eccezione alcuna per l'intera durata del rapporto. Inoltre, qualora necessario e ferma la garanzia del produttore, le riparazioni di carattere straordinario verranno concordate tra le parti al loro manifestarsi.

Articolo 8 - (Custodia e Miglioramenti)

8.1) *Comodatario* è tenuto a custodire, conservare e mantenere il *naso elettronico* con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere in nessun caso a terzi il godimento della stesso, neppure temporaneo, né in subcomodato, né a qualsiasi altro titolo.

Articolo 9 - (Restituzione naso elettronico)

9.1 L'*A.R.P.A.* si obbliga alla restituzione del *naso elettronico*, comprensivo degli upgrade apportati al sistema sia hardware che software entro il termine di due anni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

9.2 Il *Comodatario* si rende disponibile a condividere con *BRYO* il database delle impronte olfattive raccolte ed archiviate seguendo le modalità indicate all'art. 4, dei risultati della comparazione dei dati con quelli ottenuti secondo il metodo "dell'olfattometria dinamica" e di ogni altra rilevazione oggettiva comunque ottenuta e connessa all'utilizzo del *naso elettronico*.

Articolo 10 - (Recesso e Risoluzione)

10.1 Ai sensi dell'art. 1373, comma 2 del codice civile, è riconosciuta al *Comodante* la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione scritta dall'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale ed alla scadenza dei quali il *Comodatario* sarà tenuto alla restituzione del naso elettronico e della annessa banca dati olfattiva.

10.2 L'inadempimento, anche parziale, delle pattuizioni di cui agli artt.4,6,7,8 determina l'immediata risoluzione del rapporto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 11 – (Rinvio Osservanza di leggi, norme e regolamenti)

11.1 Il *Comodatario* sotto la propria ed unica responsabilità si impegna ad osservare, durante le fasi di campionatura e monitoraggio svolti mediante *naso elettronico* presso gli impianti di produzione a biomasse, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale, contingente o locale.

11.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 12 – Spese contrattuali

12.1 Le spese del presente contratto verranno equamente ripartite tra il *Comodante* ed il *Comodatario*, restando *AGRIBRYO* del tutto esclusa dall'onere di detta spesa.

Articolo 13 – Foro competente

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione, l'esecuzione la risoluzione, il recesso del presente contratto e delle obbligazioni da esso nascenti verranno risolte di comune accordo tra le parti.

13.2 In caso di mancanza di accordo ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva al *Tribunale di Bologna* e, per quanto di competenza funzionale, della *Sezione distaccata di Imola*.

Articolo 14 – Decorrenza dell' addestramento

14.1 Il periodo di due anni previsti per l'addestramento del naso elettronico, da computarsi secondo il calendario comune, decorrono dalla data di consegna dello stesso riportata nel Verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Articolo 15 – Allegati

15.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti documenti:

1) Progetto d'intervento;

Letto, confermato e sottoscritto

BRYO S.P.A.
(Amministratore delegato)
Stefano Manara

A.R.P.A.
(Direttore Tecnico)
_____.

AGRIBRYO
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Dott. Mirko Capra

N. Proposta: PDTD-2012-459 del 21/06/2012

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Presa d'atto della concessione in comodato d'uso gratuito dalla ditta BRYO S.P.A. di Imola (BO) di un'apparecchiatura elettronica sperimentale per il monitoraggio in continuo ed in automatico dell'impatto olfattivo nell'ambiente delle emissioni odorigene (naso elettronico).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 21/06/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
